

# Intelligenza artificiale, 5 mosse per prepararsi alle regole Ue

**L'entrata in vigore.** Fin da ora le aziende possono individuare i sistemi di Ia in uso, classificarli in base al rischio e formare il personale. Da rivedere anche i contratti con i fornitori per evitare le sanzioni

**ChatGpt o Gemini: classificazione da valutare ma è opportuna una policy per l'impiego interno**

Valeria Uva

Manca poco, davvero poco, all'arrivo delle regole europee sull'intelligenza artificiale: il cosiddetto Eu Ai Act è ormai definitivo e attende solo l'imminente pubblicazione in Gazzetta europea per entrare in vigore 20 giorni dopo. Mentre il Ddl italiano ha appena iniziato l'iter in Parlamento.

Anche se la prima normativa internazionale sull'Ia dispiegherà appieno tutti i suoi effetti solo 36 mesi dopo l'arrivo, ci sono scadenze molto più vicine per chi, come molte aziende, fa già uso di sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio per monitorare gli acquisti o per selezionare il personale (si veda la pagina a fianco). Già perché gli obblighi del regolamento Ue non si applicano solo a produttori e fornitori di sistemi di Ia, ma anche a chi li utilizza, chiamato comunque a valutare e mitigare i rischi, ad esempio, in materia di privacy o di rispetto dei diritti umani.

## La prima tappa

Sei mesi dopo l'entrata in vigore scatta la prima scadenza importante. Da quel momento saranno vietati tutti i sistemi classificabili come a rischio inaccettabile sulla base dello stesso Ai Act. Tra questi, ad esempio, le tecnologie di polizia predittiva o per il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro.

È importante quindi che già da adesso le aziende comincino a familiarizzare con l'Ai Act e a valutarne l'impatto. Le azioni basilari da avviare per prepararsi a questo impatto possono essere sintetizzate in cinque mosse (si veda la scheda a fianco).

Si parte con la ricognizione interna, per vedere quali sistemi di intelligenza artificiale sono già in uso in azienda. Una volta individuati, questi vanno classificati secondo lo schema europeo: vietati quelli a rischio inaccettabile, permessi, ma soggetti a rigide regole e valutazione di conformità, quelli ad alto rischio, permessi anche quelli a rischio limitato, ma con specifici obblighi di informazione e trasparenza. Consentiti, senza restrizioni, solo quelli a rischio minimo.

La terza mossa utile alle aziende è la qualificazione: per ogni sistema occorre cioè capire se l'azienda si pone come produttrice, distributrice o utilizzatrice. Dal ruolo discendono, naturalmente, obblighi più o meno stringenti. Ma nessuno è esonerato: anche chi si limita a utilizzare i prodotti deve farlo in conformità alle procedure.

I giorni che ci separano dall'Ai Act possono essere impiegati anche per cominciare a formare il personale: solo chi ha già una preparazione specifica, ad esempio, potrà utilizzare i sistemi ad alto rischio.

L'ultimo suggerimento riguarda i contratti con i fornitori: meglio dare un'occhiata a oneri e responsabilità delle parti. Si rischiano sanzioni fino al 7% del fatturato globale annuo.

## Le aree a rischio

Le aziende devono sorvegliare in particolare i sistemi ad alto rischio. Questi sono divisi in due tipologie:

1 **Prodotti o componenti di sicurezza di un prodotto, armonizzato a livello Ue (dizione un po' tecnica ma, per capirci, vi rientrano, tra l'altro, i videogiochi);**

2 **Sistemi di Ia che operano in una delle otto aree ad alto rischio. Tra queste, alcune sono funzioni tipiche delle aziende: ad esempio la selezione e gestione delle risorse**

umane e la formazione. Le regole Ue per queste aree scattano 24 mesi dopo l'entrata in vigore (36 mesi per i prodotti e i componenti di prodotto). Per i sistemi ad alto rischio le aziende farebbero bene ad adottare una policy d'uso: ad esempio, per indicare chi tra il personale è autorizzato a utilizzarli.

## L'ia generativa

Come si pongono i sistemi di intelligenza artificiale generativa, quali ad esempio ChatGpt o Gemini solo per citarne alcuni, rispetto alle regole Ue?

L'Eu Ai Act non menziona specifici sistemi, ma prevede un set di regole ad hoc per tutti i «*General purpose Ai model*» ovvero i sistemi di intelligenza artificiale generativa, che possono essere classificati come a rischio semplice o sistemico. La capacità di apprendere di continuo in modo autonomo, come fanno ChatGpt e simili, è uno degli indici che può portare a qualificare un modello come a rischio sistemico, da trattare quindi con particolare cautela, anche se la definitiva classificazione sarà complessa e frutto dell'incrocio di più requisiti indicati dall'Ai Act.

«In ogni caso le aziende possono adottare un approccio di prudenza all'Ia generativa» spiega Luca Rinaldi, avvocato, partner dello studio Gianni & Origoni. «Ad esempio adottando dei codici di condotta o di buone pratiche e dunque applicando all'Ia generativa policy analoghe a quelle per i sistemi ad alto rischio». Per farlo c'è tempo fino a 12 mesi dopo l'arrivo del Regolamento. A quella data scatteranno infatti le regole anche per i «*General purpose Ai models*».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le tappe

A cura dello **Studio legale Gianni & Origoni**

# 1

DS1948

DS1948

### LA RICOGNIZIONE

## Mappare le tecnologie già presenti

Per **prepararsi** in vista dell'arrivo del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Eu Ai Act), le aziende possono cominciare a **mappare software e tecnologie** già utilizzate.

L'obiettivo è di **identificare** quelli che possono essere considerati sistemi di Ia ai sensi del regolamento. Per questo, occorre far riferimento alla definizione inclusa nel Regolamento secondo cui **sono soggetti alle nuove regole** tutti i sistemi automatizzati progettati per generare, a partire **da un input** che ricevono, **un output** che può consistere in previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.

# 2

### LA CLASSIFICAZIONE

## Misurare i livelli di rischio

Una volta identificati i sistemi presenti in azienda, occorre **classificarli a seconda del livello di rischio** che li contraddistingue. L'Eu Ai Act si caratterizza infatti per un approccio basato sul rischio. Sono previste regole differenti a seconda del rischio che il singolo sistema presenta:

- **rischio inaccettabile**, per cui il sistema è **vietato già sei mesi dopo** l'entrata in vigore dell'Eu Ai Act. Vi rientrano tra l'altro i sistemi che impattano sui diritti fondamentali perché utilizzano tecniche subliminali o manipolative, o consentono l'identificazione immediata delle persone in luoghi aperti al pubblico;
- **rischio alto**, per cui il sistema è

consentito ma assoggettato a **regole stringenti** (ad esempio sistemi utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti o in specifiche aree come le **risorse umane** o i servizi pubblici e privati essenziali);

- **rischio basso**, per il cui il sistema è consentito e assoggettato soltanto ad **obblighi di trasparenza o informativi** (ad esempio sistemi destinati a interagire con le persone fisiche o a generare contenuti), per cui l'utente deve essere informato che quello con cui interagisce è un sistema di Ia o che il contenuto è stato generato da Ia;
- **rischio minimo**, per cui il sistema è consentito **senza alcun obbligo** specifico.

Un set di regole ad hoc è dedicato ai *General purpose Ai systems*, ovvero sistemi addestrati con una grande quantità di dati in grado di eseguire un'ampia quantità di compiti (come potrebbe essere **ChatGpt**): consentiti ma assoggettati ad una **stringente regolamentazione**.

# 3

DS1948

## LA QUALIFICAZIONE

### Individuare il ruolo svolto dall'azienda

Identificati e classificati i sistemi, la terza mossa dell'azienda è di analizzare e **qualificare il proprio ruolo** rispetto a ciascun sistema di la utilizzato. Il regolamento prevede infatti un set differenziato di regole a seconda che si operi come **fornitore, importatore, distributore o utilizzatore** di un sistema di la. Le obbligazioni più stringenti sono in capo ai **fornitori** (coloro che progettano e sviluppano il sistema). Sono tenuti fra l'altro:

- a sottoporlo a una **valutazione di conformità** prima dell'immissione in commercio;
- a implementare un sistema di **gestione dei rischi** connessi al suo utilizzo finalizzato a identificarli, valutarli e mitigarli;
- a predisporre adeguata **documentazione tecnica** per garantirne un uso conforme da parte degli utilizzatori. Obbligazioni sono però poste anche in capo a **distributori** e importatori che devono fra l'altro verificare il rispetto delle regole da parte dei fornitori. Gli **utilizzatori** devono, fra l'altro, garantire che l'utilizzo dei sistemi avvenga in modo conforme alla documentazione tecnica predisposta dai fornitori.

# 4

## LA FORMAZIONE

### Training su uso e policy per le risorse umane

La preparazione all'AI Act per le aziende dovrà comprendere anche la formazione dei lavoratori. Occorre svolgere dei **training per formare i dipendenti** sui punti fondamentali delle nuove regole e sulle criticità connesse all'uso dell'la.

Con una formazione ancora più specifica se l'azienda usa **sistemi di la ad alto rischio**: in questo caso il regolamento impone agli utilizzatori di adottare **misure tecniche e organizzative** per garantirne l'impiego in modo conforme alle istruzioni del fornitore e di affidarne la **sorveglianza a persone fisiche** con adeguata competenza e formazione. Opportuno adottare **policy aziendali** per disciplinare **l'uso autonomo**, da parte di singoli dipendenti, di sistemi di la open source nell'attività lavorativa.

# 5

## LA REVISIONE

### Adeguare i contratti con i fornitori

È consigliabile, infine, **inserire negli accordi** con i fornitori di software e tecnologia **clausole idonee** ad assicurare la **compliance** con le nuove regole. Sarà opportuno che **fornitori** dichiarino:

- se quello fornito può essere

considerato un sistema di la e con quale **livello di rischio**;

- che si è **ottemperato a tutte le obbligazioni** previste dalle nuove regole europee in relazione al sistema in questione. Opportuno anche prevedere **garanzie e manleve per danni o sanzioni** ricevute come conseguenza dell'uso del sistema di la oggetto dell'accordo. La non conformità con le prescrizioni del Regolamento può comportare l'applicazione di **sanzioni fino al 7%** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.






**LE VIDEO INTERVISTE**

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in azienda per la selezione del personale e l'analisi dei curricula. Ne parliamo con Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano. In un altro video, i suggerimenti dell'avvocato

Luca Rinaldi, partner di Gianni & Origoni, alle imprese che già impiegano sistemi di intelligenza artificiale per farsi trovare pronte all'arrivo del regolamento europeo Ai Act. di **Bianca Lucia Mazzei** e **Valeria Uva**  
[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)



EPA

**Gli obblighi.**

Cambiano a seconda che l'impresa sia produttrice, fornitrice o utilizzatrice di la